

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 434

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE NOTARIS, RONCHI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO di
RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI e ROCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1994

Nuove norme sugli organismi di rappresentanza militare

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema di come riformare l'istituto della Rappresentanza militare è stato all'esame della scorsa legislatura, senza tuttavia riuscire ad avere uno sbocco legislativo positivo.

Il dibattito parlamentare sviluppatosi soprattutto nel 1993 non ha avuto una positiva accoglienza da parte dei vertici delle Forze armate e questo nonostante il forte malessere che poteva, e può, essere percepito tra i cosiddetti «lavoratori con le stellette».

Il cambio di legislatura non ha ovviamente risolto i problemi di rappresentatività sentiti dalle decine di migliaia di lavoratori in divisa delle Forze armate, mentre il franco dibattito e confronto sviluppatosi anche nelle aule parlamentari ha risentito di forti momenti di tensione originati da giudizi sulle bozze e proposte di riforma espressi, legittimamente ma con modi e parole inopportune, dai vertici di Forza armata: basta ricordare in proposito la definizione di «leggi criminali» affibiate da un alto ufficiale proprio alle ipotesi di riforma della rappresentanza militare e dell'obiezione di coscienza.

Non staremo in questa sede ad illustrare limiti e difetti della normativa attuale, dato che tale compito è già stato egregiamente svolto dagli stessi membri del COCER, nel corso delle audizioni rese in Commissione difesa della Camera nella scorsa legislatura.

Ciò che preme sottolineare è invece lo spirito del nostro disegno di legge, teso appunto ad ampliare gli spazi di democrazia e libertà nell'istituzione militare e nelle caserme.

Passando ad una rapida disamina dell'articolo, vi è innanzitutto da evidenziare come questa proposta è stata elaborata, tenendo conto delle richieste del personale militare e, in particolare, di quanto emerso

dagli incontri, dalle audizioni, dalle istanze fatte dai rappresentanti delegati a rappresentare i militari nei consigli ai vari livelli.

Sono state tenute in particolare conto le risultanze della lunga indagine conoscitiva della scorsa legislatura sullo stato della rappresentanza dei militari, articolando quelle cui necessita il vigore di una legge, lasciando le altre che potranno essere invece trattate dalle norme di attuazione.

Venendo al disegno di legge (che riprende un testo presentato nella scorsa legislatura dagli onorevoli Crippa, Bertezolo e altri (atto Camera n. 2654) la nuova articolazione in comparti (articoli 1 e 2) soddisfa una richiesta vecchia di anni, che tende a salvaguardare la possibilità di esprimere al meglio le specifiche istanze.

Si è inoltre deciso di non escludere la leva dagli organi di rappresentanza sia per non frazionare le forze, sia per mantenere «legati» i settori del quadro permanente e dei giovani di leva. Tale scelta ha un duplice scopo: da un lato rendere i giovani di leva consapevoli dell'istituzione in cui si trovano ad impiegare un anno della loro vita e del loro diritto-dovere ad incidere concretamente su tale apparato, e dall'altro non trascinare il quadro permanente in logiche eccessivamente corporative, rischio reso concreto da un'eventuale mancanza di interconnessione con la società civile, di cui i giovani di leva sono sicuramente una delle espressioni più consistenti per le Forze armate.

La proporzionalità dei delegati (articolo 3) rispetto alla effettiva consistenza numerica garantisce il concetto di rappresentatività delle categorie più numerose e più deboli.

A tale proposito si deve evidenziare come la scomparsa dei rappresentanti dei sottotenenti di complemento di prima nomina si

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rende necessaria sia perchè tale figura tende a venir meno e ad essere assorbita dalla categoria «A», sia perchè, se dovesse rimanere la situazione attuale, si dovrebbe parimenti istituire la categoria dei sergenti.

L'autonomia deliberativa da parte delle Commissioni di categoria (articolo 4) introduce un concetto fortemente sentito da tutto il personale.

Le nuove procedure elettorali (articolo 5), l'esclusione delle sanzioni disciplinari come causa di ineleggibilità (articolo 6), l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, la sfiducia e la durata delle cariche (articolo 7), la rieleggibilità e la durata del mandato portata a due anni (articolo 8) pongono in essere gli strumenti necessari al buon avvio della «nuova» rappresentanza dei militari.

Viene sancito dallo Stato l'obbligo (finora molto aleatorio) di informazione sulla rappresentanza per i militari all'atto dell'arruolamento e vengono definite con precisione le responsabilità di tale obbligo all'informazione (articolo 10).

Agli articoli 11 e 12 si trovano le novità forse più attese: le riunioni, sia degli organismi ai vari livelli, sia in rapporto con

gli altri simili (articolo 11) e le assemblee (articolo 12).

Anche le modalità per la pubblicazione delle delibere vengono modificate seguendo le tendenze ormai consolidate (articolo 13).

Tra le competenze elencate dall'articolo 14 spicca il potere negoziale peraltro sancito dall'articolo 2 della legge n. 216 del 1992.

È introdotto un vincolo preciso (verifiche trimestrali) per i rapporti con gli Enti locali (articolo 15).

Da regolare opportunamente è quanto sancito in materia di autorità contrattuale (articolo 17) e a tal proposito dovranno essere costituiti gruppi di lavoro per inoltrare la più vasta gamma di proposte possibili.

Negli articoli a seguire si delineano con efficacia facoltà e limiti del mandato (articolo 18), la tutela del delegato (articolo 19), i diritti dei delegati (articolo 20) ed il divieto di atti discriminatori nei confronti degli stessi (articolo 21).

Estendendo la facoltà di manifestare il proprio pensiero a tutti i delegati si completa infine quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1972, n. 520.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Organi della rappresentanza militare)

1. Gli organismi della rappresentanza militare si distinguono in:

a) un comitato interforze di coordinamento;

b) due organi centrali, con struttura autonoma, a carattere nazionali denominati rispettivamente Consiglio centrale di rappresentanza comparto Difesa e COCER comparto Sicurezza. Il COCER comparto Difesa è articolato in tre distinte sezioni: Esercito, Marina ed Aeronautica. Il COCER comparto Sicurezza è articolato in due distinte sezioni: Carabinieri e Finanza;

c) organi intermedi, presso gli Alti comandi, denominati Consigli intermedi di rappresentanza (COIR);

d) organi di base presso ciascun Comando di corpo, denominati Consigli di base di rappresentanza (COBAR).

Art. 2.

(Composizione e compiti del Comitato interforze di coordinamento)

1. Il Comitato interforze di coordinamento è costituito da venti rappresentanti. Ogni sezione ha diritto a quattro delegati, ognuno dei quali rappresenta una categoria.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, coordina le iniziative comuni e trasmette al Ministro della difesa i documenti di interesse generale, corredandoli del proprio parere.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato interforze di coordinamento sono eletti con maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato in prima votazione, e con maggioranza assoluta dei membri nelle successive votazioni.

Art. 3.

(Composizione degli organi di rappresentanza)

1. Gli organi della rappresentanza militare COCER, COIR, COBAR sono formati da un numero di delegati proporzionale alla rispettiva consistenza numerica delle seguenti categorie:

- a) categoria «A», composta da ufficiali e sottotenenti di complemento prima nomina;
- b) categoria «B», composta dai sottufficiali;
- c) categoria «C», composta dai volontari in ferma di leva prolungata;
- d) categoria «D», composta dai militari di leva.

2. Almeno un delegato della categoria «A» deve rappresentare i sottotenenti di complemento.

3. Il numero dei delegati di ciascuna categoria non può superare il 50 per cento dei delegati del consiglio.

4. La sezione COCER è composta da un numero massimo di 20 membri, il COIR da un numero massimo di 15 membri, il COBAR da un numero massimo di 15 membri.

Art. 4.

(Commissioni di categoria)

1. Nell'ambito degli organismi di rappresentanza militare centrali, intermedi e di base possono riunirsi le commissioni di categoria, per le categorie «A», «B», «C», «D» nei comparti Difesa e Sicurezza.

2. Le commissioni di categoria hanno autonomia deliberativa per l'articolazione delle proposte e d'istanze riguardanti le specifiche condizioni normative e professionali delle singole categorie.

3. Le proposte e le istanze delle commissioni di categoria devono comunque essere ratificate dai rispettivi organismi di rappresentanza centrali, intermedi e di base, solo

se costituenti argomenti di interesse nazionale e di tipo negoziale.

Art. 5.

(Procedure elettorali)

1. Le elezioni dei delegati nei diversi organismi di rappresentanza devono essere effettuate con voto diretto, unico, personale e segreto.

2. Le elezioni dei delegati di tutte le categorie devono essere effettuate entro un mese prima della scadenza del mandato dei delegati uscenti, al fine di consentire un periodo d'affiancamento formativo per i delegati neo-eletti, i quali potranno partecipare senza diritto di voto alle attività dell'organismo in cui sono stati eletti.

3. La categoria «A» sarà rappresentata fino al grado di tenente colonnello. Non possono essere parimenti rappresentati nella categoria «A» coloro che percepiscano uno stipendio omogeneo al grado superiore a quello di tenente colonnello.

4. Perchè le elezioni siano valide devono partecipare al voto almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

5. Perchè sia valida l'elezione dei rappresentanti di un organismo di rappresentanza militare i delegati eletti devono conseguire ognuno un numero di voti equivalenti alla metà più uno della frazione di elettori ottenuta dividendo il numero degli elettori per il numero dei seggi della categoria. Per i seggi non coperti per mancanza di candidati che abbiano raggiunto il *quorum*, si procede a ballottaggio tra i candidati più votati. Per i subentranti a seguito di sostituzione di delegati in carica, in caso di mancanza di *quorum* del primo dei non eletti, si procede a nuove elezioni per coprire il seggio vacante.

6. Ogni singolo delegato ad ogni livello è revocabile dall'istanza che lo ha espresso previa motivata richiesta sottoscritta dei due terzi del corpo elettorale concorrente all'elezione del consiglio. Per la sostituzione del delegato oggetto della richiesta di cui al presente comma devono essere indette elezioni con le stesse modalità delle precedenti.

Art. 6.

(Eleggibilità)

1. Nessuna punizione disciplinare può rappresentare condizione ostativa, per il militare, al requisito di eleggibilità negli organismi di rappresentanza a qualsiasi livello, nè causa di cessazione anticipata del mandato, se delegato.

Art. 7.

(Presidente e Vice Presidente)

1. Il Presidente e il Vice Presidente di ogni organismo di rappresentanza sono eletti con voto diretto, nominativo e segreto, a maggioranza qualificata, da tutti i delegati di ciascun organismo.

2. Tutti i delegati dell'organismo di rappresentanza possono candidarsi alle cariche di Presidente e Vice Presidente; in caso di parità nei voti ottenuti tra due candidati, si procede a ballottaggio.

3. Sia il Presidente che il Vice Presidente decadono dalla carica nel caso in cui venga votata la sfiducia attraverso una mozione presentata a firma del 50 per cento dei componenti dell'Assemblea e con votazione a maggioranza qualificata.

4. Le cariche di Presidente e Vice Presidente durano sei mesi, in concomitanza con le elezioni dei delegati della categoria «D».

Art. 8.

(Durata del mandato)

1. Per gli eletti delle categorie «A», «B» e «C» la durata del mandato è stabilita in due anni.

2. Gli eletti della categoria della leva («D») durano in carica sei mesi con garanzia di copertura dell'intero mandato.

3. Il mandato è rinnovabile, anche consecutivamente, senza alcun limite.

4. Gli eletti, militari di carriera, volontari o di leva, che cessano anticipatamente dal

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mandato, sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che, nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti, alle condizioni poste dal comma 5 dell'articolo 5. In mancanza di subentranti aventi diritto si procede a nuove elezioni solo per la categoria interessata alla copertura dei seggi vacanti.

Art. 9.

(Propaganda)

1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati gli organismi di rappresentanza militari uscenti convocano e presiedono apposite assemblee organizzate per categorie, degli elettori ai diversi livelli e precisamente: assemblee di base per i candidati al COBAR, assemblee dei delegati COBAR per i candidati al COIR, assemblee dei delegati COIR per i candidati al COCER.

2. Per la presentazione della sua candidatura, ogni candidato, ai vari livelli, ha diritto ad almeno 15 minuti di assemblea.

3. Le assemblee di base e le riunioni dei delegati COIR e COBAR sono svolte in orario di servizio, salvo diversa richiesta dell'organismo di rappresentanza competente.

Art. 10.

(Informazione)

1. Ad ogni militare, all'atto dell'arruolamento, o ad ogni presa di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato a cura dei Comandi competenti e con l'ausilio dei COBAR, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei rappresentanti dell'organismo di base corrispondente, cui fare riferimento per la tutela dei propri diritti. A tale elenco è allegata, su richiesta degli organismi di rappresentanza, una sintetica comunicazione sul lavoro svolto e sui programmi assunti nonché su importanti questioni attinenti al mandato, da parte del COBAR, del COIR e del COCER di competenza.

2. Nel periodo di prima istruzione, presso le scuole militari, le accademie o i reparti amministrativi, i neo-arruolati partecipano ad una giornata di discussione e di confronto con i rappresentanti del COBAR di appartenenza, nella quale tutti i delegati possono partecipare, con loro interventi, all'informazione del personale sulle tematiche della rappresentanza.

Art. 11.

(Riunioni)

1. Gli organi di rappresentanza sono convocati dal Presidente o da un quinto dei componenti il Consiglio. Di tale convocazione viene data comunicazione al corrispondente Comando, con congruo anticipo, per le conseguenti disposizioni logistiche ed amministrative, ed ai delegati, che devono essere avvisati almeno cinque giorni prima, salvo in caso di urgenza motivata.

2. Gli organi centrali si riuniscono almeno una volta al mese nella loro sede istituzionale, salvo diversa decisione dell'assemblea.

3. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale delle Forze armate sono convocate almeno una volta al mese su materia di esclusiva pertinenza della singola Forza armata.

4. Gli organi centrali di rappresentanza hanno la facoltà di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi in sessioni congiunte con gli organi intermedi ed almeno una volta all'anno con quelli di base.

5. Gli organi centrali possono avere rapporti tra di loro e con organismi similari degli Stati membri della Comunità economica europea, con associazioni nazionali di militari in congedo e di pensionati e con sindacati nazionali, nonché con altre organizzazioni aventi fini morali o culturali.

6. Gli organi di rappresentanza ad ogni livello possono avere rapporti di informazione e di confronto tra di loro e con associazioni, enti, organismi sociali, culturali ed istituzionali nonché con organizzazioni sindacali, previa decisione della maggioranza qualificata delle rispettive assem-

blee, salvaguardando il rispetto della rigorosa autonomia dell'istituzione militare, dei vincoli di riservatezza imposti ai suoi dipendenti e della sua assoluta estraneità alle competizioni politiche.

7. Gli organi intermedi e di base della rappresentanza militare si riuniscono normalmente una volta al mese e possono riunirsi in sessione congiunta almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 12.

(Assemblee)

1. Il COBAR, per la consultazione e il confronto con la base rappresentata, convoca assemblee generali dei militari dell'unità di base almeno ogni due mesi.

2. L'assemblea di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati, e può essere organizzata anche limitatamente ad una o più categorie dell'unità di base.

3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente del COBAR.

4. Le convocazioni delle assemblee di base sono comunicate, con dieci giorni di anticipo, dal Presidente del COBAR competente al rispettivo Comando, insieme al quale adotta le necessarie misure logistiche ed amministrative per non comprometterne il normale svolgimento a causa delle attività di servizio.

5. Oltre a funzioni di carattere informativo, le assemblee esprimono indirizzi vincolanti per il Consiglio.

6. I COBAR possono richiedere, se lo ritengono utile, la presenza di delegati degli organismi di livello superiore alle proprie assemblee di base, previa comunicazione al Comando dell'unità.

Art. 13.

(Pubblicazioni delle delibere)

1. In ogni comando militare devono essere predisposte apposite bacheche dove

devono essere affisse periodicamente le delibere e le comunicazioni degli organismi di rappresentanza a cura degli organismi di base.

2. Tutte le delibere e le notizie relative alle attività degli organi di rappresentanza devono essere pubblicate su una specifica rivista mensile a cura di ogni Stato Maggiore o Comando, da fare recapitare a tutti i Comandi o Uffici centrali e periferici.

3. Gli organi di rappresentanza a tutti i livelli hanno facoltà di divulgare le proprie delibere a mezzo stampa. Sono ammesse conferenze stampa e la divulgazione di notizie sull'attività della rappresentanza militare.

Art. 14.

(Competenze degli organi centrali)

1. Le competenze degli organi centrali di rappresentanza riguardano:

a) la formulazione, in modo esclusivo, di pareri, proposte e richieste ai Ministeri o alle Commissioni parlamentari, nonché il potere negoziale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, su tutto ciò che attiene alle seguenti materie:

1) trattamento economico fondamentale e accessorio;

2) durata e distribuzione dell'orario di lavoro e procedimenti di rispetto; licenze; aspettative; permessi;

3) trattamento economico di missione e trasferimento;

4) criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

5) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipazione diretta alla gestione stessa mediante l'inserimento nel consiglio di amministrazione di almeno un delegato eletto dall'assemblea;

6) criteri per la mobilità del personale e per l'individuazione dei profili e delle capacità professionali necessari per l'attribuzione degli incarichi di Comando;

7) identificazione dei profili in rapporto alle qualifiche;

8) condizione, trattamento, tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale, morale, sportiva e ricreativa dei militari;

9) criteri di massima per le promozioni e la partecipazione diretta alle commissioni di avanzamento con almeno un delegato eletto dall'assemblea per ogni commissione;

b) lo svolgimento del ruolo negoziale, in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro per i Corpi armati di polizia e le Forze armate. In tale specifica circostanza gli uffici tecnici degli Stati Maggiori e dei Comandi generali forniranno, a richiesta del rispettivo organo centrale di rappresentanza, la loro consulenza per la preparazione della piattaforma contrattuale e durante tutte le fasi delle trattative;

c) la consultazione periodica su tutte le materie non di competenza, che possono comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;

d) l'attuazione di interventi volti alla tutela morale, giuridica, economica previdenziale, sanitaria e culturale dei militari. L'organo centrale di rappresentanza può intervenire di propria iniziativa o a richiesta su reclamo scritto, non anonimo, di militari su fatti specifici;

e) l'esame delle richieste dei militari in congedo e di cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela morale dei militari.

2. Dalle competenze di tutti gli organi della rappresentanza sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, le operazioni e il rapporto gerarchico-funzionale, se non espressamente richieste dal legislatore, dall'esecutivo o dagli Stati Maggiori.

Art. 15.

(Competenze degli organi intermedi e di base)

1. Gli organi intermedi di rappresentanza trattano materie concernenti la condizione e la tutela del personale nell'ambito di

competenza territoriale e possono formulare proposte e richieste anche sul trattamento economico all'organo centrale.

2. Gli organi di base della rappresentanza hanno competenza a trattare materie concernenti la condizione e la tutela del personale del personale nell'ambito della corrispondente unità e possono formulare proposte e richieste anche sul trattamento economico all'organo intermedio.

3. Le funzioni degli organi di rappresentanza si estendono altresì ai seguenti settori di intervento:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano il servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

d) organizzazione delle sale convegno e delle mense; condizioni igienico-sanitarie;

e) alloggi.

4. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa e di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'Amministrazione concorda con gli organi di rappresentanza la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere nei rapporti con le regioni, le province e i comuni, stilando programmi trimestrali.

Art. 16.

(Trasmissione delle delibere)

1. Le delibere degli organi centrali sono trasmesse:

a) al Ministro della difesa, distintamente quelle delle Forze armate in sessione congiunta o in sessione di Forza armata e quelle dell'Arma dei carabinieri;

b) al Ministro delle finanze, quelle del Corpo della Guardia di finanza;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) al Ministro dell'interno, per opportuna conoscenza, quelle dell'Arma dei carabinieri;

d) al rispettivo Capo di Stato Maggiore o Comandante generale, quelle delle singole sezioni di Forza armata e degli organi centrali dei Corpi armati per problematiche specifiche e di competenza della singola Forza armata o Corpo armato.

2. I Ministri della difesa e delle finanze riuniscono ogni tre mesi, separatamente, ciascun organo centrale di propria competenza o singola sezione quando ne sia richiesto, per ascoltare pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale e al funzionamento della rappresentanza.

3. Il Ministro dell'interno riunisce congiuntamente o separatamente gli organi centrali dei Corpi armati ai fini comuni dei servizi di polizia, avuto riguardo alle competenze degli stessi.

4. Le delibere degli organi intermedi e di base sono trasmesse al Comando presso il quale tali organi sono costituiti e inviate al COCER le prime e al COIR collegato le altre.

Art. 17.

(Autorità contrattuale)

1. Gli organismi di rappresentanza ad ogni livello hanno autorità contrattuale con i Comandi militari nonchè con gli Enti locali su tutte le materie di loro competenza.

Art. 18.

(Facoltà e limiti del mandato)

1. I delegati del COCER svolgono il loro mandato con preminenza esclusiva sugli impegni di servizio.

2. I delegati dei COIR e dei COBAR quando impegnati nell'attività di rappresentanza sono esentati dai servizi.

3. Nel tempo non dedicato all'espletamento del loro mandato rappresentativo, i

delegati a tutti i livelli devono essere normalmente impiegati corrispondentemente alle loro mansioni.

4. A tutti i delegati è assicurato il trattamento economico di missione che compete al delegato più alto in grado, comprendente comunque l'autocertificazione, i rimborsi dei pasti e le spese alberghiere.

Art. 19.

(Tutela del delegato)

1. I delegati non possono essere trasferiti ad altra sede senza preventivo parere favorevole del consiglio di rappresentanza cui appartengono, nonché dell'interessato.

2. Ai militari eletti nei consigli di rappresentanza, per le opinioni espresse nell'esercizio del loro mandato, non si applica il regolamento di disciplina militare.

Art. 20.

(Diritti dei delegati)

1. I delegati degli organismi di rappresentanza possono manifestare pubblicamente il loro pensiero, su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, ed avere rapporti con enti ed associazioni di carattere sociale, culturale e sindacale anche estranei alle Forze armate. Possono altresì partecipare a convegni ed assemblee e svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, purché non in nome del consiglio, ove non ne siano stati espressamente delegati con delibera approvata a maggioranza semplice dei presenti, con il solo limite di non contraddire l'estraneità delle Forze armate alle competizioni elettorali.

2. I delegati hanno la facoltà di distribuire propria propaganda scritta sulle materie di loro competenza al personale militare.

3. I delegati degli organismi di rappresentanza hanno la facoltà di visitare tutte le strutture ed i reparti militari della loro base elettorale fuori orario di servizio e in orario

di servizio in quest'ultimo caso dandone preventivo avviso ai Comandi competenti.

Art. 21.

(Atti discriminatori)

1. Sono vietati gli atti comunque diretti a condizionare o limitare l'esercizio del proprio mandato dagli organismi di rappresentanza militare od a suoi singoli membri.

2. È vietato qualsiasi atto teso a influenzare o limitare, attraverso gli incarichi di *Comando od i rapporti gerarchici, il libero* esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività della rappresentanza militare.

3. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati, delegati o ex delegati degli organismi di rappresentanza.

4. Il militare che, a titolo individuale o insieme ad altri, avanza formale reclamo scritto all'organo di rappresentanza non può essere sottoposto ad alcun procedimento disciplinare o discriminatorio, nè il suo reclamo può essere subordinato ad alcuna formalità o condizione, sia gerarchica che procedurale, nè di forma nè di sostanza.

5. È vietato menzionare o trascrivere a qualsiasi titolo il reclamo di un militare, nei fascicoli personali o in qualsiasi atto riguardante la sua posizione.

6. Per i delegati eletti al COCER in materia di valutazione ed avanzamento si adottano gli stessi criteri validi per personale impiegato presso il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI).

Art. 22.

(Manifestazione del pensiero)

1. I singoli delegati e gli organismi della rappresentanza militare hanno altresì il libero uso, per la divulgazione delle loro opinioni sulle materie di competenza, dei mezzi di comunicazione e stampa.

Art. 23.

(Manifestazione del dissenso)

1. Gli organi di rappresentanza militare sulle materie di loro competenza possono liberamente manifestare il dissenso verso decisioni e provvedimenti dell'Amministrazione a qualsiasi livello, senza influire sul normale svolgimento dei compiti loro assegnati.

Art. 24.

(Norme di attuazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro delle finanze, acquisito il parere del COCER ed udite le competenti Commissioni parlamentari, emana regolamento di attuazione della Rappresentanza dei militari.

2. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il COCER in sessione plenaria approva con maggioranza qualificata il regolamento interno per il funzionamento degli Organi di rappresentanza.

3. In fase di approvazione dei programmi annuali, il COCER apporta le necessarie modifiche al regolamento interno per il funzionamento degli Organi di rappresentanza, con le stesse modalità necessaria alla sua approvazione, sulla base delle proprie esperienze e delle proposte pervenute dai COIR e dai COBAR.

4. Sino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, rimangono in vigore i regolamenti già esistenti.

Art. 25.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.